

Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 19 dicembre 2018 - sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing)

19 dicembre 2018

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190,
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Visto l'art. 10 del Codice di comportamento del personale del Ministero della giustizia,

ha emanato la seguente

DIRETTIVA (n. 1/2018)

Direttiva sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cd. whistleblowing). Gestione delle segnalazioni

1. Premessa. Prevenzione della corruzione e trasparenza: una priorità nell'attività del Ministero della Giustizia

L'attività di questa Amministrazione, fin dall'inizio della legislatura, si è caratterizzata per la lotta alla corruzione: il 6 settembre 2018, su proposta del Ministro della giustizia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, poi divenuto norma dello Stato, in esito alla approvazione definitiva del testo di legge alla Camera il 18 dicembre u.s.

E' noto che tra le ragioni che rendono difficile il contrasto al fenomeno corruttivo possono essere annoverate l'assenza di collaborazioni spontanee e la scarsa frequenza di testimonianze da parte di soggetti estranei all'accordo corruttivo. In sintonia con alcune raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la norma prevede - tra l'altro- trattamenti sanzionatori più gravi e l'estensione, al settore di dei reati contro la PA, di strumenti come gli infiltrati o misure premiali in favore di chi, nella qualità di partecipe ai reati, collabori, favorendo le investigazioni.

Il contrasto alla corruzione è perseguito con grande intensità dalle organizzazioni internazionali al fine di poter individuare una strategia universale di contrasto, atteso l'indiscusso unanime riconoscimento della gravità e dannosità del fenomeno. E' noto che, alle strategie di tipo di repressivo (individuazione dei fatti perseguibili penalmente e di sanzioni efficaci) debbono affiancarsi quelle di tipo preventivo: secondo le prescrizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), ratificata dall'Italia con legge 3 Agosto 2009 n. 116, ogni Stato, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, è tenuto ad applicare "politiche della prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispettino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità di trasparenza e di responsabilità"(art. 5).

Nel recente atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2019 si indicano tra le priorità : "una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini.....; rivolgendovi particolare attenzione alle rinnovate funzioni connesse alle esigenze di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nell'ambito delle quali dovrà svilupparsi un sistema digitale fruibile e riservato per la segnalazione interna (c.d. "whistleblowing ") delle situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate nell'esercizio dell' attività amministrativa del Ministero e delle sue articolazioni" (direttrice n. 5)

La prevenzione dei fenomeni corruttivi, fa riferimento a un concetto multilivello di corruzione che oscilla tra dimensione giuridica, etica ed economica e che, non solo è più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la malamministrazione intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio di interessi particolari.

Rientrano quindi, nell'accezione di corruzione che qui rileva, gli atti e i comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini e l'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La trasparenza è intesa, invece, come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione, di responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche e di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) disciplinato dall' art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, a seguito dalle modifiche introdotte dall'art. 41, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 97/2016, riveste anche il ruolo di responsabile della trasparenza, con rafforzati poteri di interlocuzione e di controllo nei confronti di tutta la struttura ministeriale.

Le modifiche normative introdotte nel 2012 eleggono la trasparenza a principale misura della politica anticorruzione già delineata dalla legge n. 190/2012, strumento cardine per prevenire, sul terreno amministrativo, i fenomeni corruttivi, riducendo il rischio di degenerazioni di rilevanza penale.

Il RPCT è il dominus delle strategie definite dal legislatore per contrastare il rischio corruttivo all'interno della pubblica amministrazione, assumendo compiti proiettati a realizzare un sistema di misure idonee a ridurre i fenomeni degenerativi e afflittivi della buona amministrazione, in un'ottica di efficienza e razionalizzazione dell'azione della P.A.

2. Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate nell' interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cd. whistleblowing)

Il termine inglese whistleblower ("colui che soffia il fischietto", con analogia al poliziotto di strada inglese, che richiama l'attenzione nel momento in cui si accorge della commissione di un illecito) indica quel soggetto che denuncia all'autorità competente attività illecite commesse all'interno del proprio ambiente di lavoro. La parola whistleblowing fa, invece riferimento alla attività di segnalazione.

In senso più ampio (ad esempio nell'esperienza americana) whistleblower è colui che "scopre" un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio (ad esempio pratiche scorrette di tipo fiscale o ambientale) che possa recare concreto pregiudizio a terzi (es. consumatori, clienti) o all'ente pubblico/azienda privata (ev. danno all'immagine) e decida di denunciarlo, esponendosi a possibili vessazioni, ritorsioni, molestie.

Queste segnalazioni endogene appresentano un efficace strumento di contrasto del fenomeno corruttivo: esse provengono dall'organizzazione ove l'illecito è stato compiuto e possono agevolare la ricostruzione degli elementi costitutivi del fatto reato nonché concorrere a formare un etica del pubblico dipendente (o in senso più ampio del lavoratore) volta a promuovere i valori della legalità.

Si tratta di un prezioso sistema di controllo diffuso che garantisce un meccanismo di protezione interno all'amministrazione pubblica (o, in senso più ampio all'organizzazione lavorativa) e, affinché tale strumento possa funzionare, è necessario che il segnalante sia "protetto" da eventuali ritorsioni o vessazioni, fin anche sul piano del clima lavorativo dell'ambiente in cui offre la sua prestazione.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è realizzata attraverso la disciplina introdotta dall'art. 54-bis del dlgs n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come oggi vigente a seguito delle modifiche sostanziali apportate dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

L'ordinamento italiano si è munito di specifiche misure per tutelare i soggetti che scelgono di denunciare illeciti, all'interno delle organizzazioni pubbliche in cui prestano servizio, in particolare, attraverso il richiamato articolo 54-bis del dlgs n. 165 del 2001 (rubricato: tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), quindi con disposizione ad hoc inserita nelle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Questa nuova disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Legge Severino), poi integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che, da un lato, ha modificato, con l'art. 31, il testo dell'art. 54-bis introducendo l'A.N.A.C. quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall'altro (con l'art. 19, co. 5) ha stabilito che l'A.N.A.C. «riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Infine, l'istituto è stato riscritto dalla legge n. 179 del 2017 con modifiche significative che hanno riguardato: a) l'oggetto della segnalazione che, pur riguardando, come in passato "condotte illecite", deve essere effettuata "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione"; b) la categoria soggetti tutelati, ampliata ai dipendenti delle società pubbliche controllate, delle autorità indipendenti e a lavoratori e collaboratori o di imprese di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica; c) i destinatari della segnalazione, aggiungendo alla magistratura ordinaria e contabile e all'ANAC il responsabile della prevenzione e corruzione, con opportuna esclusione del superiore gerarchico; c) i poteri dell'ANAC a cui viene riconosciuto il quello di adottare linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni e irrogare sanzioni nei confronti di colui che abbia adottato nei confronti del segnalante misure discriminatorie illegittime (da 5000 a 30.000 euro), di colui che non adotta procedure corrette per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (da 10.000 a 50.000 euro) e di colui che non effettua le necessarie attività di riscontro e verifica delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000 euro).

Infine viene ampliata in maniera significativa la tutela del segnalante che non può essere sanzionato, "demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione". La norma prevede la nullità degli atti ritorsivi illegittimamente adottati e pone a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione.

Sussistono poi delle ulteriori garanzie che presidiano l'anonimato di chi denuncia. Ai sensi del comma 3 dell'art. 54-bis cit., «l'identità del segnalante non può essere rivelata». Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Occorre osservare che la tutela del segnalante presuppone la veridicità della denuncia, tanto che essa viene meno "nei casi in cui sia accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati commessi con la denuncia".

Infine, giova ricordare che, con decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e modificato altre disposizioni trasposte prevedendo, tra l'altro, che nel sistema oggetto di regolamentazione debbano essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente. Si tratta di misure in linea con le recenti modifiche introdotte nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza.

Sul piano delle fonti integrative, è opportuno ricordare che l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul tema con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, introducendo "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"; in data 22 giugno 2017, è stato pubblicato [il secondo monitoraggio nazionale sull'applicazione del whistleblowing in Italia](https://www.anticorruzione.it/portal/public/communication/News/News?id=cefc80580a7780426d425ea887635cfff) (cfr. <https://www.anticorruzione.it/portal/public/communication/News/News?id=cefc80580a7780426d425ea887635cfff>)

Per effetto della riforma del 2017 (la ricordata legge n. 179), l'ANAC ha comunicato - in data 6 febbraio 2018 - che dall' 8 febbraio 2018 è operativa l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Precisa l'ANAC che «al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" con l'ANAC in maniera personalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall'entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC».

Già nel [piano triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e trasparenza](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/piano_triennale_pct_2018-2020.pdf) del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/piano_triennale_pct_2018-2020.pdf) si prevede che il sistema di gestione delle segnalazioni debba garantire:

- la trasparenza della gestione, attraverso un iter predefinito, debitamente pubblicizzato e cadenzato secondo termini certi di avvio e conclusione dell'istruttoria;
- la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- la tutela del soggetto che gestisce la segnalazione da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;

- la riservatezza da parte del segnalante e dell'identità di eventuali soggetti segnalati;
- la verificabilità da parte del segnalante dello stato di avanzamento dell'istruttoria.

Per soddisfare dette esigenze, le linee guida ANAC esprimono una netta preferenza per procedure informatiche di trattamento delle segnalazioni, procedure che dovranno presentare caratteristiche tali da assicurare la riservatezza (per es. crittografia end-to-end, protocolli sicuri di trasporto dei dati ecc.), oltre che l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni. Tale impostazione è in linea con le citate previsioni normative, che hanno affidato all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che promuovano l'utilizzo di modalità informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza del dipendente segnalante (art. 54-bis, comma 5, d.lgs. cit. n. 165 del 2001).

Per tale ragione il Responsabile PCT ha interpellato la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) (cfr. pag. 56 del piano triennale cit.) al fine di realizzare un modulo di gestione informatizzata conforme alle indicazioni dell'Autorità, di valutare, in alternativa, l'adeguatezza allo scopo di alcuni sistemi già in uso nell'Amministrazione (per esempio, il protocollo Calliope in uso presso il DAG e altre articolazioni ministeriali, che attualmente contiene una partizione dedicata ai flussi documentali del Responsabile PCT) o, ancora, di verificare la possibilità di acquisire in riuso gratuito il software progettato per ANAC e dall'8 febbraio 2018 operativo presso la stessa autorità.

Va, infine, evidenziato che la tutela del whistleblower ha trovato spazio anche nel «Codice di comportamento del personale del Ministero della giustizia», adottato con decreto del Ministro della giustizia del 23 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001. Ai sensi dell'art. 10 del menzionato codice, il destinatario delle segnalazioni di illeciti è il Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della giustizia, che è anche il soggetto competente a svolgere l'istruttoria circa i fatti segnalati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, individuati tra il personale dirigente e dipendente, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile. Di tale gruppo non possono far parte i componenti degli Uffici preposti ai procedimenti disciplinari. I dipendenti e i dirigenti che fanno parte del gruppo su indicato, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella gestione delle segnalazioni. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri di ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare. La tutela della riservatezza della segnalazione, garantita nel rispetto della normativa vigente in materia, va assicurata anche nella fase di trasmissione della stessa a soggetti terzi, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Per l'effetto, la segnalazione deve ritenersi sottratta anche all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013.

3. Attuale procedura di gestione delle segnalazioni. Indicazioni per la migliore gestione delle segnalazioni e per la diffusione della conoscenza del sistema alle articolazioni ministeriali centrali e decentrate

Fino a quando non sarà disponibile il modello informatizzato richiesto sia disponibile, la procedura di gestione delle segnalazioni si svolge secondo canali tradizionali, che consentono comunque la soddisfazione dei criteri di segretezza, riservatezza e verificabilità sopra esposti.

Si ribadiscono di seguito, al fine di darne massima diffusione a tutte le articolazioni ministeriali, le modalità di segnalazione e trattazione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità commesse nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, come rappresentate nel citato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

1. Il destinatario delle segnalazioni di illeciti è il Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della giustizia, che è anche il soggetto competente a svolgere l'istruttoria circa i fatti segnalati, avvalendosi del proprio gruppo di lavoro.
2. La segnalazione deve essere compilata sulla base del modulo predisposto tenuto conto del modello ANAC allegato al piano triennale di prevenzione.
3. La parte del modulo dedicata ai "dati del segnalante" viene inserita in una busta sigillata e corredata, nel caso in cui la denuncia non sia presentata personalmente all'ufficio del Responsabile PCT, dalla copia di un documento di riconoscimento del segnalante.
4. Detta busta deve essere inserita in una busta più grande insieme alla parte del modulo intitolata "dati e informazioni segnalazione condotta illecita", con l'eventuale documentazione a corredo della denuncia (si provvederà poi all'apertura delle buste controllando che sulle due parti del modulo compilato vi sia un medesimo codice sostitutivo).
5. Nel caso di trasmissione ad articolazioni interne del Ministero per lo svolgimento di attività istruttorie o per l'esercizio dell'azione disciplinare, a queste viene trasmessa la sola parte del modulo compilato che reca i contenuti della segnalazione con l'eventuale documentazione a corredo, dalla quale sono espunti tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.
6. Qualora invece la segnalazione debba essere trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione include i dati del segnalante ma dovrà essere accompagnata da una nota recante l'indicazione che la segnalazione è pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.
7. Analoga indicazione dovrà essere contenuta nelle note di inoltro della segnalazione al Responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sul quale incomberà l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nei termini e con le deroghe stabilite dall'art. 54-bis co. 2, secondo l'interpretazione fornita da ANAC nella Parte II par. 4 delle Linee guida.
8. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa primaria ed eurounitaria applicabile (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, nonché Regolamento UE 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).

Con recente comunicato del 5 settembre 2018, («Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»), il Presidente dell'ANAC ha richiamato i segnalanti e le amministrazioni (e gli enti di cui al comma 2 dell'art. 54 bis) ad una proficua collaborazione al fine di promuovere la celere ed efficace applicazione della normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell'ambito della amministrazione di appartenenza.

A tal fine ha tra l'altro rappresentato che:

- a. in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate brevi manu, occorre indicare sul plico, la specifica locuzione "Riservato- Whistleblowing" o altre analoghe, atteso che le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel registro riservato predisposto dall'ANAC, con conseguente impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis.
- b. non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall'art. 54-bis, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l'identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
- c. "Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l. 179/2017), estranee alla sfera di competenza dell'Autorità connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.
- d. occorre tenere costantemente aggiornata l'ANAC in merito all'evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto quando quest'ultima non sia più connotata dal carattere di attualità (cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.) ed è necessario presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), facendolo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata disposizione di cui all'art. 54-bis e permanga l'interesse a segnalare.
- e. le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all'ANAC prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate all'Autorità dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo, precisando che ANAC non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell'istituto del whistleblowing e comunicando che, a far data dalla pubblicazione del presente dalla pubblicazione del comunicato sul sito istituzionale, ANAC intende archiviare le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.

Con il medesimo comunicato il Presidente dell'ANAC ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche di fornire sollecito riscontro, alle richieste dell'Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione della segnalazione e di mantenere aggiornati i dati relativi al nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In conformità alle disposizioni del citato comunicato, con la presente direttiva si rappresenta che:

1. fino a quando non sarà realizzato il modello informatizzato che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata, la procedura di gestione delle segnalazioni deve svolgersi secondo le indicazioni sopra descritte ai punti da 1 a 6 - già descritte triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e trasparenza del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/piano_triennale_pct_2018-2020.pdf) - con le precisazioni del Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018 descritte alle lettere da a) ad e);
2. per l'anno 2019 l'impegno dell'Ufficio dell'RPCT sarà volto a dare corso al censato sistema informatico di gestione delle denunce, in collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, affinché esso possa essere utilizzato dai segnalanti; si auspica, tra l'altro, l'aggregazione del Ministero della Giustizia all'iniziativa Istituzione di un portale open-source per le segnalazioni di whistleblowing nella PA sotto gli aspetti formativi e informatici nell'ambito di gruppo di lavoro istituzionale per l'Open Government 2019-2021;
3. le articolazioni ministeriali sono invitate a dare massima diffusione alla presente direttiva al personale in servizio;
4. la presente direttiva sarà pubblicata sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa anche ai referenti dipartimentali per la trasparenza, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Roma, li 19 dicembre 2018

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Donatella Donati

Strumenti

- [Amministrazione trasparente - Prevenzione della Corruzione](#)